

REGOLAMENTO (CE) N. 743/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2003

recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2002 ⁽²⁾ e prorogato dal regolamento (CE) n. 313/2003 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 310/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

- (2) I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 310/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 6.